



POR FESR 2007- 2013
OBIETTIVO COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE
Friuli Venezia Giulia



LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SUI BANDI FINANZIATI DAL PROGRAMMA.



**Bando per il sostegno alla realizzazione
di Piani Integrati di Sviluppo Urbano
Sostenibile**

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Relazioni internazionali e comunitarie
Servizio politiche comunitarie
Trieste, via Udine 9
Tel. +39 040 3775928 Fax +39 040 3775998 - 040 3775943
s.aff.com@regione.fvg.it

INVESTIAMO NEL NOSTRO FUTURO



Unione Europea
FESR



Ministero dello
Sviluppo Economico



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Risposte alle domande più frequenti relative al Bando Attività 4.1.a - Supporto allo sviluppo urbano¹

Sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile

Versione 2/2011

2.1) Chi può presentare domanda di finanziamento del PISUS?

La sottoscrizione del modulo di domanda per la richiesta dei finanziamenti compete solamente al Comune responsabile o al Comune capofila.

2.2) Chi può assumere la qualità di beneficiario?

I Comuni delle Aree urbane di cui all'allegato A) del bando, i Comuni contigui, le CCIAA, (cfr. articolo 9, comma 1 lettere a), b) e c); e, limitatamente all'intervento a bando (tipo c), alle PMI dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d).

2.3) Chi può assumere la qualità di partner portatore di interessi?

I soggetti non beneficiari, ma comunque legati dall'intesa partenariale (cfr. articolo 3, comma 1, lettera b) come, ad esempio, le Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti validamente iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16, gli Ordini e i collegi professionali del territorio regionale, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, le Aziende di trasporto pubblico locale, gli Enti di ricerca, nonché i soggetti privati (quali, ad es., le PMI).

2.4) Un partner portatore di interessi può assumere la qualità di beneficiario?

No, è escluso (cfr. articolo 3, comma 1, lettera b). Il partner portatore di interessi per propria natura può partecipare alla realizzazione del PISUS solo mediante risorse proprie e non potrà in alcun modo ricevere un contributo per le attività di propria competenza. Pertanto questa conclusione vale anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24, comma 7, in caso di sostituzione di un partner beneficiario uscente dall'Intesa, con un partner portatore di interessi.

2.5) Gli Enti locali associati nelle forme disciplinate dalla legge regionale 1/2006 possono assumere la qualifica di beneficiari?

No, è escluso (cfr. articolo 9, comma 3), ma potrebbero assumere la qualifica di partner portatori di interessi.

2.6) Le CCIAA possono assumere il ruolo di capofila?

No, le CCIAA possono essere partner beneficiari o partner portatori di interessi, ma non capofila.

2.7) Le CCIAA devono partecipare necessariamente al PISUS?

No, non vi è un obbligo di partecipazione: tuttavia la loro presenza, all'interno del partenariato, può assumere rilevanza ai fini del punteggio del PISUS nel suo complesso, come previsto dai casi di cui all'articolo 18.

¹ Vengono pubblicati in forma di FAQ - Frequently Asked Questions - i quesiti relativi al bando approvato con DGR n. 1047 di data 1° giugno 2011 (come rettificato con DGR n. 1538 di data 5 agosto 2011), che implicano i dubbi interpretativi più frequenti ed oggetto di vaglio anche da parte dell'Autorità di Gestione.

2.8) Perché l'articolo 9 del Bando limita numericamente le aggregazioni territoriali di più Comuni che elaborano assieme un PISUS?

La limitazione è giustificata sia dall'insieme di adempimenti gestionali correlati allo svolgimento della funzione di OI, sia dall'analisi territoriale propedeutica all'emanazione del bando che ha portato a delineare tale forma di aggregazione.

2.9) Devono essere rispettate formalità particolari per sancire gli accordi tra Comuni contigui?

Al di là dell'Intesa partenariale di cui all' articolo 4 del bando, esplicitamente prevista, non è richiesto che i Comuni producano altri documenti (accordi di programma, convenzioni, etc.) volti a disciplinare accordi specifici su singole tematiche tra di loro negoziate. Ad ogni buon conto rientra nella libera determinazione del Comune la possibilità di concludere detti atti.

2.10) Il PISUS può contenere solo una o solo due delle tre tipologie di iniziative previste dall'articolo 5, comma 1 lettera a), b) e c)?

No, la loro compresenza condiziona l'ammissibilità del PISUS a contributo, quindi devono essere previste necessariamente tutte e tre le tipologie (cfr. articolo 5, comma 2).

2.11) La consultazione delle PMI e loro Consorzi, prevista dall'articolo 4, comma 8, è "collegata" al bando riservato alle PMI e loro consorzi previsto dall'articolo 17?

Sì, ma mentre la consultazione avviene prima della presentazione del PISUS all'Amministrazione Regionale e serve a individuare un elenco di "imprese potenzialmente interessate" alle strategie di sviluppo ideate per l'area di riferimento (elenco che verrà allegato alla domanda e alla proposta di PISUS), il bando per l'assegnazione dei contributi alle PMI e loro consorzi viene pubblicato solo successivamente alla stipula della convenzione tra SRA e Comune capofila o responsabile, nella sua qualità di OI ed è aperto alla partecipazione di tutte le imprese i cui codici ATECO sono individuati negli allegati G) ed H) al bando.

2.12) Se l'opera pubblica inserita nella domanda di PISUS è già in fase di progettazione esecutiva, è comunque necessario allegare il progetto preliminare previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera c), punto 3?

La presentazione di un progetto, almeno di livello preliminare, è obbligatoriamente richiesta solo per le opere pubbliche non ancora iniziate al 24 luglio 2009. Qualora abbiano avuto inizio, il progetto preliminare può essere sostituito dal progetto definitivo o dal progetto esecutivo.

2.13) Poiché l'avvio del PISUS corrisponde alla data di avvio del primo intervento singolo, ipotizzato che il primo intervento singolo coincida con un'iniziativa già in corso alla data di stipula della Convenzione tra SRA ed OI, a quale data si deve riferire il Comune OI per comunicare l'avvio alla SRA?

Occorre verificare se l'intervento è realizzato da un soggetto pubblico o da un soggetto privato in quanto diversi sono i momenti identificati come avvio dell'intervento; per individuare correttamente le date di avvio, si deve fare riferimento, rispettivamente, agli articoli 21 e 22 del bando.

2.14) Sono previste anticipazioni del contributo concesso?

Sì, questi aspetti sono compiutamente disciplinati nell'articolo 34 del bando e sono differenziati a seconda che il beneficiario sia un soggetto pubblico o privato.

2.15) Quando si parla di dimostrare la solidità del Comune OI e dei partner pubblici e privati, si intende che ciascuno di tali soggetti, singolarmente considerato, deve aver raggiunto, negli anni

di riferimento, i volumi di stanziamento /fatturato previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 3), lettere a) e b)?

No, i volumi di stanziamento/fatturato sono complessivi, cioè riferiti alla somma degli stanziamenti/fatturati conseguiti, nei periodi di riferimento, rispettivamente dal complesso di Comuni e di soggetti pubblici e di soggetti privati aderenti al partenariato in qualità di partner portatori di interessi.

2.16) Le PMI sono chiamate a sottoscrivere l'Intesa partenariale?

L'intesa partenariale può essere sottoscritta, oltre che dal Comune responsabile o Comune capofila, dai Comuni delle aree urbane, dai Comuni Contigui, dalle CCIAA, anche dagli eventuali partner portatori di interessi, tra i quali rientrano le PMI o loro consorzi, che abbiano risposto alla consultazione prevista dall'articolo 4, comma 8.

Solo successivamente alla stipula della Convenzione tra SRA e Comune capofila o responsabile, nella sua qualità di OI, tramite la selezione a bando di cui all'articolo 17, verranno individuate quelle PMI e loro consorzi che avranno titolo a rientrare nella definizione dell'articolo 9, comma 1, lettera d).

Pertanto le PMI saranno chiamate a sottoscrivere l'Intesa partenariale nel solo caso in cui rivestano, all'interno del partenariato, il ruolo di partner portatore di interessi.

2.17) All'interno dell'organizzazione del Comune responsabile o capofila, come si suddividono le competenze ai fini della attuazione e della gestione finanziaria del PISUS?

Il Comune responsabile o capofila agisce, ai fini della realizzazione del PISUS, nella doppia veste di beneficiario e di Organismo Intermedio. In questa seconda veste è responsabile della gestione dei fondi erogati dalla SRA, verso i soggetti beneficiari, tra i quali lo stesso è compreso. A livello tecnico, quindi, è necessario che il Comune responsabile o capofila adotti una struttura organizzativa atta a garantire una netta distinzione tra le funzioni e le responsabilità del Dirigente responsabile per l'attuazione degli interventi di competenza del Comune in qualità di beneficiario e le funzioni e responsabilità del Dirigente responsabile nei confronti della SRA e degli altri beneficiari per la gestione finanziaria del PISUS nel suo complesso, di competenza dello stesso Comune in qualità di OI.

2.18) La modulistica e la documentazione di domanda, previste dall'articolo 26, possono essere personalizzate dal Comune responsabile o capofila?

La modulistica e la documentazione di domanda devono essere compilate senza modifiche, asportazioni, sostituzioni. Si ammette una personalizzazione solamente *ad adiuvandum*.

2.19) L'articolo 4, comma 2 fa riferimento al "coinvolgimento di soggetti, pubblici e/o privati, nonché parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area oggetto di intervento ...". Quali sono le modalità di coinvolgimento possibile di tali soggetti in termini di partenariato ampio?

Nella fase di concertazione precedente alla stipula dell'Intesa partenariale, il processo di costituzione del partenariato, più o meno ampio, è rimesso alla totale discrezione del Comune responsabile/Comune capofila, fatto salvo il rispetto del vincolo procedurale imposto da bando secondo cui il Comune responsabile o capofila è tenuto a dare avviso di avvio delle consultazioni con il territorio mediante strumenti di pubblicità istituzionale. In tale fase potranno quindi essere coinvolti "soggetti, pubblici e/o privati, nonché parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area oggetto di intervento ..." che, in esito alla predetta consultazione, potranno sottoscrivere con il Comune responsabile ovvero il Comune capofila l'Intesa partenariale in qualità, a seconda della propria natura giuridica, di Comuni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) e b), CCIAA di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), nonché partner portatori di interessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

Per quanto concerne altresì l'iniziativa di tipologia c) il vincolo posto da bando al Comune responsabile o capofila attiene alla modalità di individuazione dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), potenzialmente interessati e detta iniziativa. Il Comune responsabile o capofila dovrà obbligatoriamente redigere un elenco indicativo e non vincolante delle possibili imprese interessate a partecipare qualora il PISUS sia considerato ammissibile a contributo, in esito all'attuazione della consultazione così come disciplinata all'articolo 4, comma 8 del bando.

2.20) In riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 3, lettera b), n. 1) recante "Soggetti privati", la capacità operativa, espressa in giornate/uomo, deve essere posseduta da ogni singolo partner o dall'insieme dei partner? Tale capacità operativa è richiesta anche per le associazioni culturali?

La capacità operativa richiesta ai soggetti privati è "complessiva", cioè riferita all'insieme dei soggetti privati aderenti all'Intesa. Pertanto, anche le associazioni culturali aderenti all'Intesa, contribuiscono al raggiungimento della capacità operativa complessiva dei soggetti privati.

2.21) In riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 3), lettera b), n. 2) recante "Soggetti privati", l'importo complessivo del fatturato nel triennio, non inferiore a 500.000 €, può derivare dalla somma dei singoli fatturati di ciascun partner o deve essere posseduta da ogni partner?

L'importo complessivo del fatturato richiesto ai soggetti privati è "complessivo", cioè riferito all'insieme dei soggetti privati aderenti all'Intesa.

2.22) Nella previsione di iniziative di marketing territoriale, contenuta nell'articolo 16, comma 1, lettera c) recante "Requisiti oggettivi della proposta di PISUS", può rientrare lo sviluppo di iniziative di animazione territoriale e di rivitalizzazione/diversificazione del sistema economico produttivo locale dell'area bersaglio del PISUS?

Sì, il dispositivo va letto in combinato disposto con l'articolo 5, comma 1, lettera b) che lascia ampio spazio di manovra in funzione delle peculiarità territoriali.

2.23) Che differenza c'è tra il comma 2 ed il comma 3 dell'articolo 18, rubricato "Criteri di valutazione"?

Il criterio di valutazione dei PISUS si fonda su un doppio ordine di punteggi: uno, contenuto nel comma 2 dell'articolo 18 e di carattere più generale, riguarda il PISUS nel suo complesso e premia la strategia unitaria alla base del progetto, le sue ricadute generali sull'ambito spaziale di riferimento, l'integrazione tra gli interventi e tra i soggetti del partenariato, la capacità di attrarre nuovi investimenti; l'altro ordine di punteggi, contenuto nel comma 3 e di carattere più analitico, riguarda ogni singolo intervento del PISUS, che viene valorizzato in funzione del valore aggiunto che può dare al progetto complessivo. Le due valutazioni pertanto si sommano, non si elidono.

2.24) Possono essere parte attiva di un PISUS soggetti portatori di competenze, know how specifici, partner strategici di diversa natura (es.: Centri di ricerca, Istituzioni internazionali, Istituzioni accademiche, ecc.) determinanti per lo sviluppo di operazioni complesse e integrate?

Sì, tutti questi soggetti rientrano nella definizione di partner portatori di interessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) ed, in quanto tali, non sono beneficiari diretti; sottoscrivendo l'Intesa partenariale si impegnano a contribuire al PISUS, al pari degli altri partner che sono beneficiari diretti (ovvero CCIAA, Comuni delle Aree urbane, Comuni contigui, PMI e loro consorzi). Le attività svolte dai partner portatori di interessi non ottengono alcun contributo finanziario dal POR FESR.

2.25) Quale significato deve essere attribuito a ciascuno dei tre livelli di valutazione indicati nell'articolo 18, comma 2 (strategia unitaria-sinergia-coerenza)?

La strategia unitaria è quello che potremmo ricondurre al "tema di fondo", al "collante" degli interventi del PISUS, che rispecchia valori, ideali ed aspirazioni generali del partenariato; detto tema, esplicitato e condiviso, guida la "mission" dei soggetti aderenti all'intesa partenariale, ovvero il ruolo sinergico esplicitato da ciascun partner nella realizzazione di interventi coerenti con lo scenario che il partenariato del PISUS vuole "vedere" realizzato.

2.26) L'acquisto di strutture di vendita quali, ad esempio, edicole o chioschi, da parte di un soggetto pubblico, può rientrare nella tipologia di spese ammissibili?

Sì, è possibile farle rientrare nell'ambito dell'acquisizione di beni nuovi di fabbrica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), punto 4.

Fermo quanto sopra indicato in merito all'ammissibilità della spesa prevista per beni di detta tipologia, si rappresenta come gli stessi, ai sensi dell'art. 812 del codice civile, siano considerati immobili, categoria nella quale rientrano *"...gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo"*.

Pertanto, le strutture di vendita quali chioschi ed edicole, pur se non infissi al suolo, ma solo aderenti in modo stabile, qualora destinati ad un'utilizzazione perdurante nel tempo, assumeranno la qualità di immobile ed il loro posizionamento dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa edilizia (ivi incluso il censimento nel catasto dei fabbricati), previa concessione del suolo, se pubblico.

2.27) L'acquisto di strutture di vendita quali, ad esempio, edicole o chioschi, da parte delle PMI, può rientrare nella tipologia di spese ammissibili per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1 lettera c)?

Sì, l'acquisto di tali beni può rientrare nel finanziamento a favore delle PMI secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 lettera c) numero 2.

Fermo quanto sopra indicato in merito all'ammissibilità della spesa prevista per beni di detta tipologia, si rappresenta come gli stessi, ai sensi dell'art. 812 del codice civile, siano considerati immobili, categoria nella quale rientrano *"...gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo"*.

Pertanto, le strutture di vendita quali chioschi ed edicole, pur se non infissi al suolo, ma solo aderenti in modo stabile, qualora destinati ad un'utilizzazione perdurante nel tempo, assumeranno la qualità di immobile ed il loro posizionamento dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa edilizia (ivi incluso il censimento nel catasto dei fabbricati), previa concessione del suolo, se pubblico.